

COMUNE DI AOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

FIERE

MANIFESTAZIONI COMMERCIALI

ATTIVITA' TEMPORANEE

MANIFESTAZIONE FIERISTICA "*La Foire de l'Ours de la
Ville d'Aoste*"

MOSTRE MERCATO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del
19.06.2018 – modificato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 79 del 26.09.2018 e con deliberazione del Consiglio comunale
n. 58 del 30.06.2020

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e vigilanza

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su area pubblica relativamente a fiere, mostre mercato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e le attività temporanee esercitate nel Comune di Aosta in forza ed in esecuzione del dettato normativo del Titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche", dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e Sanità.
2. Per quanto riguarda la manifestazione denominata "La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste" di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento, la stessa è istituita e disciplinata come manifestazione fieristica in forza ed in esecuzione della Legge regionale n. 15 del 14 luglio 2000 "Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995 n. 6".
3. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:
 - per "**fiera**", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - per "**fiera promozionale**", la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - per "**fiera sperimentale**", la manifestazione commerciale a carattere straordinario svolta su area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;
 - per "**manifestazione commerciale a carattere straordinario**", la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - per "**presenza in una fiera**", il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- per “**attività temporanea**”, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;
- per “**mostre-mercato di interesse locale**”, le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione.

Articolo 3

Istituzioni Fiere, Manifestazioni commerciali e attività temporanee

1. Sono da intendersi “**fiere**” le manifestazioni caratterizzate dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Sono da intendersi “**fiere promozionali**” le manifestazioni commerciali indette al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. La Giunta comunale quando ritenuto di interesse, con proprio atto potrà determinare i periodi, le zone e le complessive modalità di svolgimento di tali fiere, fermo restando che la loro realizzazione è subordinata ad una procedura a evidenza pubblica.
3. Sono da intendersi “**fiere sperimentali**” le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, svolte su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia disponibilità, proposte esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica. La Giunta comunale con proprio atto determina le complessive modalità di svolgimento delle fiere sperimentali, fermo restando che la loro realizzazione è subordinata ad una procedura a evidenza pubblica.

Resta salva la facoltà del Comune di non prevedere lo svolgimento delle fiere sperimentali proposte su motivato diniego e/o qualora si ravvisino motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene pubblica, di emergenze sanitarie, senza oneri per il Comune medesimo.

4. Sono da intendersi “**manifestazioni commerciali a carattere straordinario**” le manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. La Giunta comunale quando ritenuto di interesse, con proprio atto determina le complessive modalità di svolgimento di tali manifestazioni, fermo restando che la loro realizzazione è subordinata ad una procedura a evidenza pubblica.

Esse potranno essere organizzate da Imprese o Associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica che abbiano come attività denunciata l’organizzazione di manifestazioni, da Associazioni, Consorzi, Cooperative, Enti, aventi nelle loro finalità statutarie l’organizzazione di manifestazioni e la promozione e realizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

Tali manifestazioni potranno essere realizzate fino ad un massimo di n. 3 per ogni anno e dovranno prevedere la presenza di almeno 20 operatori. La durata della manifestazione non potrà superare i 5 giorni.

Resta salva la facoltà del Comune di non prevedere lo svolgimento di tali manifestazioni, su motivato diniego e/o qualora si ravvisino motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene pubblica, di emergenze sanitarie, senza oneri per il Comune medesimo.

5. E' da intendersi "**attività temporanea**" l'esercizio di commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi.

In tali eventi l'attività commerciale dovrà essere svolta in una superficie massima pari al 30% dell'area utilizzata per la manifestazione. Tale esercizio è subordinato al preventivo nulla osta da parte dell'organizzatore della manifestazione che dovrà valutare la conformità e la qualità delle tipologie merceologiche dei beni proposti in relazione alle finalità dell'evento.

Resta salva la facoltà del Comune di non autorizzare l'esercizio di tale attività su motivato diniego e/o qualora si ravvisino motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene pubblica, di emergenze sanitarie o nel caso in cui le tipologie dei beni proposti non siano ritenute attinenti con le caratteristiche della manifestazione, senza oneri per il Comune medesimo.

6. E' facoltà del Comune autorizzare e/o prevedere lo svolgimento di fiere promozionali, sperimentali o manifestazioni commerciali a carattere straordinario, qualora si ravvisino esclusivi e particolari interessi per la collettività. La Giunta comunale con proprio atto determina le complessive modalità di svolgimento di tali eventi.
7. L'istituzione della manifestazione fieristica "La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste" e delle Mostre Mercato sono disciplinate nei successivi articoli 8 e 10.

CAPO II - FIERE

Articolo 4 Posteggi

1. Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività.
2. Per posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi. Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.
3. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. Al fine di agevolare anche il transito dei mezzi di emergenza nelle aree oggetto delle manifestazioni di cui al presente Regolamento, tende, ombrelloni, gazebi e altre analoghe attrezzature per la protezione dei banchi non possono sporgere oltre la verticale del limite di allineamento con il perimetro del posteggio. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno mt. 2.30 dal suolo.

4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati, a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.
5. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscano la libera circolazione degli acquirenti.
6. E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica a condizione che il volume sia minimo e, comunque, tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato ed è vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed alla relativa individuazione dei posteggi.
9. E' vietato svolgere l'attività non rispettando gli orari e le modalità di esercizio stabiliti con apposito provvedimento dell'organo comunale competente, che costituisce logico complemento del presente Regolamento.
10. In ogni zona adibita a fiera è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla vigilanza.
11. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I generi alimentari posti in vendita su area pubblica devono essere tenuti in vista, in modo che possano essere ispezionati agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria. Nelle aree fieristiche è fatto assoluto divieto di porre in vendita alimenti e bevande non conformi alle disposizioni sanitarie in vigore.

Articolo 5

Rilascio delle concessioni di posteggi

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6 del Decreto Legislativo 114/98, debbono far pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, attraverso la trasmissione di apposita domanda secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
2. Il Comune, trattandosi di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione, prende atto della proroga disposta dai commi 1180 e 1181 della Legge n. 205 del 27.12.2017 e pertanto nelle more dell'approvazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi che

saranno fatti propri dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta con apposito provvedimento, applica per redigere le graduatorie i seguenti criteri indicati nell'ordine:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente partecipato oppure si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale;
 - b) in caso di parità, anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nell'apposito Registro. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della presentazione della domanda cumulata dal suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.
3. Il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore commerciale in possesso di più titoli abilitativi, è pari a due da elevarsi a tre quando la fiera dispone di oltre 100 posteggi per tale categoria.
 4. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.
 5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata e attestata dal Servizio di Polizia Locale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
 6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.
 7. Il rilascio della concessione di posteggio nelle fiere è comunque subordinata alla verifica annuale di regolarità contributiva e fiscale dei titoli che abilitano l'esercizio del commercio su area pubblica secondo le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 6

Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi per la categoria degli operatori ammessi a partecipare alla fiera abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del Decreto Legislativo 114/98 sono temporaneamente attribuiti mediante i requisiti di cui all'articolo 5.
2. Le assegnazioni dei posteggi relativi alle figure giuridiche ammesse a partecipare alla fiera sono effettuate in data e luogo che verranno indicati agli interessati, contestualmente alla comunicazione di avvenuto inserimento nella graduatoria; gli operatori presenti sceglieranno il posteggio in ordine di graduatoria, per gli assenti si provvederà d'ufficio nel rispetto della medesima.
3. I posteggi sono assegnati mediante redazioni di graduatorie distinte per ogni figura giuridica ammessa a partecipare alla fiera e saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune per almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera. Non è ammessa la miglitoria dei posteggi assegnati.

4. In caso di particolari situazioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene pubblica, emergenze sanitarie, o per eventi meteorologici in origine non preventivabili, potrà essere disposta la revoca del posteggio o potranno essere ridotti il numero dei posteggi da attribuire alle varie figure giuridiche o si potrà prevedere l'annullamento della fiera, senza oneri per il Comune medesimo salvo l'eventuale rimborso dei tributi comunali già versati da parte dei soggetti ammessi a partecipare.
5. Per accedere all'area della fiera gli operatori assegnatari di posteggio dovranno esibire agli agenti della Polizia Locale la lettera di assegnazione del posteggio.
6. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, posseduto dal dante causa.

Articolo 7

Orari ed assegnazione temporanea dei posteggi

1. Le fiere si svolgeranno secondo il calendario e con orario stabilito dal competente organo comunale.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro l'inizio, è effettuata dal Comune nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di regolarità contributiva, fiscale e igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dai prodotti trattati.

CAPO III - MANIFESTAZIONE FIERISTICA

“La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste”

Articolo 8

Istituzione

1. In occasione della manifestazione fieristica denominata “Fiera di Sant’Orso” organizzata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nei giorni 30 e 31 gennaio di ogni anno, è istituita da parte del Comune, una manifestazione fieristica collaterale denominata “La Foire de l’Ours de la Ville d’Aoste” avente lo scopo di promuovere, pubblicizzare e valorizzare specifici settori economico/produttivi legati al territorio e al patrimonio storico e culturale valdostano.
2. Alla manifestazione fieristica sono ammessi a partecipare le seguenti figure giuridiche: **Produttori Agricoli – Espositori – Enti/Associazioni aventi finalità assistenziali** e, per i soli servizi accessori, gli **Operatori Commerciali** (con titolo abilitativo riferito esclusivamente al settore alimentare e autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande).
3. La manifestazione fieristica si svolgerà con un orario coincidente a quello della manifestazione fieristica gestita dall’Assessorato Regionale competente.
4. In caso di svolgimento nelle giornate del martedì e del sabato della Fiera di Sant’Orso, la manifestazione fieristica denominata “La Foire de l’Ours de la Ville d’Aoste” prevale sul mercato settimanale cittadino.

5. I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione fieristica devono far pervenire al Comune, dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, (per l'anno 2020 dal 25 luglio al 15 ottobre), istanza di concessione su apposito modello disponibile sul sito comunale per l'assegnazione di un posteggio secondo le modalità previste dalla legge. Il termine di scadenza delle domande è perentorio.
6. Le assegnazioni dei posteggi per gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione fieristica denominata "La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste" sono effettuate in data e luogo che verranno indicati agli interessati, contestualmente alla comunicazione di avvenuto inserimento nella graduatoria; gli operatori presenti sceglieranno il posteggio in ordine di graduatoria, per gli assenti si provvederà d'ufficio nel rispetto della medesima.
7. Per la manifestazione fieristica denominata "La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 9

Figure giuridiche

1. Le figure giuridiche ammesse a partecipare alla manifestazione fieristica denominata "La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste" sono le seguenti:

a) PRODUTTORI AGRICOLI:

Criteri per l'assegnazione del posteggio indicati nell'ordine:

- 1) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente partecipato. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale. Per i produttori agricoli aventi la sede legale dell'azienda in Valle d'Aosta verranno attribuiti 5 punti che andranno sommati alle presenze effettive.
- 2) In caso di parità, ordine cronologico di ricevimento della richiesta di partecipazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollata.

Periodicità di assegnazione del posteggio: annuale

Posteggi massimi complessivi: n. 41

Ubicazione dei posteggi: Piazza della Repubblica - come da planimetria indicativa allegata.

Per ulteriori indicazioni circa l'uso di GPL o gruppi elettrogeni si richiama esplicitamente quanto previsto al Capo V del presente Regolamento.

Settori merceologici ammessi: prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura e allevamento, dalla propria azienda agricola.

b) ESPOSITORI:

Criteri per l'assegnazione del posteggio indicati nell'ordine:

- 1) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente partecipato. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale;

2) In caso di parità, ordine cronologico di ricevimento della richiesta di partecipazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollata.

Periodicità di assegnazione del posteggio: annuale.

Posteggi massimi complessivi: n. 64

Ubicazione dei posteggi:

Posteggi n. 39 - Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto;

Posteggi n. 25 - Piazza Mazzini;

come da planimetrie indicative allegate.

Per ulteriori indicazioni circa l'uso di GPL o gruppi elettrogeni si richiama esplicitamente quanto previsto al Capo V del presente Regolamento.

Settori merceologici ammessi: attrezzature e macchinari per l'artigianato, l'agricoltura e l'edilizia, il trasporto di manufatti (ivi compresi i veicoli ad uso promiscuo dotati di cassone o furgonati, con esclusione delle autovetture adibite al semplice trasporto di persone), costruttori di bioedifici e prefabbricati destinati alle attività agricole o artigianali, chalets, materiali ecologici per le costruzioni, materiali isolanti e sistemi di coibentazione, arredo urbano, barbecue/forni, impianti di irrigazione, stufe e caminetti, impianti eolici, fotovoltaici, solare termico, sistemi di riscaldamento a biomassa.

c) **ENTI - ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITA' ASSISTENZIALI**

Criteri per l'assegnazione del posteggio:

assegnazione - secondo l'ordine cronologico di ricevimento della richiesta di partecipazione da parte del protocollo comunale - agli Enti e/o alle Associazioni aventi sede legale esclusivamente in Valle d'Aosta, senza fini di lucro, che operano nel campo sanitario, socio assistenziale/sanitario con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche, nonché alla promozione e tutela dei diritti umani, delle pari opportunità, della cooperazione allo sviluppo.

Periodicità di assegnazione del posteggio: annuale.

Posteggi massimi complessivi: n.10

Ubicazione dei posteggi: Avenue du Conseil de Commis, come da planimetria indicativa allegata.

Per ulteriori indicazioni circa l'uso di GPL o gruppi elettrogeni si richiama esplicitamente quanto previsto al Capo V del presente Regolamento.

d) **OPERATORI COMMERCIALI** (con titolo abilitativo riferito esclusivamente al settore alimentare e autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande).

Criteri per l'assegnazione del posteggio indicati nell'ordine:

- 1) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente partecipato. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- 2) In caso di parità, ordine cronologico di ricevimento della richiesta di partecipazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollata.

Posteggi massimi complessivi: n. 9

Ubicazione dei posteggi: Via Vevey (lato sud) - come da planimetria indicativa allegata.

Per ulteriori indicazioni circa l'uso di GPL o gruppi elettrogeni si richiama esplicitamente quanto previsto al Capo V del presente Regolamento.

2. La Giunta comunale potrà individuare, in caso di particolari necessità, altre vie cittadine da destinare a posteggi, in sostituzione di quelle indicate nel presente articolo, purché sia salvaguardata la continuità della manifestazione fieristica denominata "La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste".

CAPO IV - MOSTRE MERCATO

Articolo 10 Istituzione

1. Il Comune, ai sensi del comma 1 dell'art. 11bis della Legge regionale 20/1999, con apposito atto dell'organo competente istituisce lo svolgimento sul proprio territorio di mostre-mercato (non più di tre volte all'anno), ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma che vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.
2. Con provvedimento dell'organo comunale competente si stabiliscono la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato.

Articolo 11 Modalità di partecipazione

1. Ai fini del comma 2 dell'art. 11/bis della Legge regionale 20/1999, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.
2. La partecipazione alle mostre-mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.
3. Il rilascio del permesso di partecipazione alle mostre-mercato è subordinato alla presentazione della richiesta di rilascio del permesso, attraverso la presentazione dell'apposito modello.
4. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia e conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali.

5. I soggetti che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
6. Ai venditori non professionali non sono richiesti i titoli abilitativi di cui alla Legge regionale 20/1999.
7. Qualora, nel corso della mostra-mercato, si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al precedente comma 3 ed è in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al precedente comma 2, gli incaricati del Comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività, il suo nominativo e le irregolarità riscontrate.
8. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui alla domanda del precedente comma 5 o una delle irregolarità di cui al precedente comma 7, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività.
9. Alle mostre-mercato possono partecipare, qualora previsti nel provvedimento istitutivo della manifestazione di cui al precedente articolo 10 comma 2, anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, presentando apposita domanda al Comune secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

CAPO V - NORME IGIENICO SANITARIE DI NETTEZZA URBANA E SICUREZZA

Art. 12 Disposizioni generali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ogni operatore deve ottemperare altresì alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti, delle attrezzature utilizzate e di prevenzione degli infortuni, ed in particolare a quanto disposto dal Dlgs 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i.

Art. 13 Misure di sicurezza

1. Le norme del presente articolo e dell'articolo 14 si applicano a tutte le attività oggetto del presente regolamento.
2. Durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente Regolamento, gli operatori che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni ad oggi:

- *“raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”* del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 12.03.2014, prot. 3794;
- Legge n. 186 del 01.03.1968 *Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”*;
- D.M. n. 37 del 12.03.2008 *“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici”*;
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 concernente *“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva.”*

3. In particolare, l’utilizzo di impianti/attrezzature alimentate con bombole di gas o gruppi elettrogeni è regolamentato da apposite normative tecniche e di sicurezza. Il numero di posteggi in cui sarà autorizzato l’utilizzo di bombole di GPL sarà limitato, di norma non superiore al 50% dei posteggi disponibili, e definito da apposito provvedimento dirigenziale pubblicato prima della manifestazione di concerto tra il Dirigente dell’Area competente e il Comandante della Polizia Locale. Il Comune si riserva di non assegnare tutti i posteggi in relazione a situazioni logistiche e/o di sicurezza contingenti.

Qualora la figura giuridica non intenda partecipare essendo esauriti i posteggi abilitati all’uso di GPL, non potrà richiedere alcun rimborso o risarcimento.

4. Nella nota allegata, parte integrante del presente Regolamento, è precisata la documentazione tecnica da esibire all’atto dell’assegnazione del posteggio nonché le caratteristiche tecniche degli impianti e attrezzature ammesse.
5. Il posto di vendita dovrà essere totalmente contenuto all’interno del posteggio.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, qualora nel corso delle manifestazioni di cui al presente Regolamento si accerti il mancato rispetto della conformità alle normative sopra richiamate, gli incaricati del Comune procederanno ad allontanare il titolare del posteggio dalla manifestazione.
7. Ogni nuova disposizione normativa in tema di sicurezza nel frattempo intervenuta dovrà essere recepita nel Piano di Sicurezza della manifestazione in accordo con le Autorità di pubblica sicurezza, il cui contenuto è comunque vincolante.

Art. 14

Pulizia delle aree occupate

1. I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell’area di posteggio, sia durante l’occupazione, sia all’atto della rimozione del banco stesso.
2. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi. Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi

sacchi. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori, nel rispetto del regolamento comunale sulla raccolta differenziata.

3. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti, sia anteriormente, sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi altra natura.

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 15 Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge regionale 20/1999 o fuori dal territorio previsto nel medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2ter, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dal presente Regolamento, compreso il divieto di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica senza il possesso del VARA – VDA, o di un'attestazione equipollente rilasciata da un Comune di altra regione del territorio statale o da altro Stato membro dell'Unione europea, ancorché regolarmente rilasciato e validato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", ed introita i relativi proventi.

Articolo 16 Norme di rinvio ed entrata in vigore.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia e dalle norme dettate dai vigenti Regolamenti comunali concernenti l'attività di commercio su area pubblica.
2. Il presente Regolamento integra e/o sostituisce, ove con esso incompatibile, ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale concernente le attività in oggetto.

3. Sono demandate alla Giunta comunale tutte le modifiche ed integrazioni di natura esclusivamente gestionale-operativo e procedurale di cui al presente Regolamento, nel rispetto degli indirizzi espressi.
4. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.

NOTA TECNICA

allegata al Regolamento comunale

Uso di bombole di GPL e Gruppi elettrogeni: sintesi degli elementi necessari per attestare i requisiti di sicurezza

1. Uso di GPL in bombole (complessivamente < 75 kg)

Si fa riferimento alla Circolare VVF n. 3794 del 12/3/2014. Si distinguono due situazioni:

a) autonegozi

- sul veicolo deve essere apposta targa su almeno due lati opposti, con indicato in modo visibile “bombole di GPL a bordo”
- disporre di attestato di conformità alla Circolare sopra citata rilasciata dal fabbricante o dall’installatore
- disporre di manuale di istruzione
- aver effettuato i controlli periodici su: sistemi di ventilazione, scarico, evacuazione di oli e grassi, integrità tubi flessibili, connessioni
- disporre di 2 estintori non inferiori a 34A 144BC in posizione visibile e accessibile.

b) banchi o posteggi

- disporre di certificazione CE di conformità dell’apparecchio collegato alla bombola
- se si utilizzano più bombole, disporre di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 di installatore abilitato
- tutte le bombole (anche vuote) devono essere collegate all’impianto
- la sostituzione della bombola può essere effettuata solo da persone qualificate ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 128/2006
- disporre di un estintore non inferiore a 34A 144BC in posizione visibile e accessibile.

2. Uso di Gruppi elettrogeni (inferiore a 25 kW)

- dichiarazione di conformità CE del costruttore
- dichiarazione di aver montato il GE come da istruzioni del fabbricante (in particolare è vietato tenere taniche di combustibile all’interno del posteggio ed effettuare il rifornimento durante la manifestazione).

